

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2019

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE –

ACCERTAMENTO DI DECESSI Art. 6 – Denuncia delle cause di morte

Art. 7 – Accertamento delle cause di morte

Art. 8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

Art. 9 – Nati morti e prodotti abortivi

Art. 10 – Riscontro diagnostico

TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 11 - Periodo di osservazione normale o ridotto

Art. 12 - Periodo di osservazione cautelativo

Art. 13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Art. 14 - Depositi di osservazione

TITOLO IV -DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

Art. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 16 - Verifica e chiusura feretri

Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti

Art. 18 - Targhetta d riconoscimento

Art. 19 – Fornitura gratuita di feretri

TITOLO V - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20 - Modalità del trasporto e percorso

Art. 21 –Trasporti funebri

Art. 22 – Orario dei trasporti

Art. 23 – Trasferimento delle salme senza funerale

Art. 24 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Art. 25 – Riti religiosi o civili

Art. 26 – Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione

Art. 27 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Art. 28 – Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 29 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO VI- CIMITERO COMUNALE

Art. 30 - Ubicazione cimitero

Art. 31 - Disposizioni generali –

Art. 32 - Autorizzazione per la sepoltura

Art. 33 - Ricevimento di salme e resti mortali

Art. 34 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

TITOLO VII – INUMAZIONI

Art. 35 – Sepolture

Art. 36 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Art. 37 - Cippi indicativi

Art. 38 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Art. 39 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

Art. 40 - Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

Art. 41 - Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata

Art. 42 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Art. 43 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Art. 44 – Fiori, piante e materiali ornamentali

Art. 45 - Scadenza della concessione – Recupero materiali

TITOLO IX – TUMULAZIONI

Art. 46 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni

Art. 47 - Atto di concessione – Concessione a viventi

Art. 48 - Doveri dei concessionari

Art. 49 – Trasferimento della concessione

Art. 50 - Retrocessione

Art. 51 – Uso delle sepolture private

Art. 52 - Mancata manutenzione dei manufatti

Art. 53 – Costruzione dell'opera – Termini

Art. 54 – Divisione

Art. 55 – Rinuncia a concessione di aree occupate

Art. 56 – Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 57 – Subentri

Art. 58 – Revoca

Art. 59– Decadenza

Art. 60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 61 – Estinzione

TITOLO IX – CREMAZIONE

Art. 62 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 63 - Ossario

TITOLO X - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 64 – Autopsie

Art. 65 – Imbalsamazioni

Art. 66 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

TITOLO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 67 – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 68 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Art. 69 - Personale che deve presenziare alle operazioni

TITOLO XI - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 70 - vigilanza

Art. 71 - Organizzazione del servizio cimiteriale

Art. 72 - Custode del cimitero

Art. 73 - Compiti del custode

Art. 74 - Tenuta dei documenti obbligatori

Art. 75 – Mappa

Art. 76 – Annotazioni in mappa

Art. 77 – Schedario dei defunti

Art. 78 – Scadenziario delle concessioni

TITOLO XII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 79 - Orario di apertura del cimitero

Art. 80 – Lavori privati nel cimitero

Art. 81 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 82 – Responsabilità – deposito cauzionale

Art. 83 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

Art. 84– Orario di lavoro

Art. 85 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 86 – Vigilanza

Art. 87 – Norme per i visitatori

Art.88 – Sanzioni

TITOLO XIV – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 89 – Funzioni – Licenza

Art.90 – Divieti

TITOLO XV – CRITERI PER ASSEGNAZIONE DI POSTI CIMITERIALI

Art. 91 - Presentazione delle Domande

Art. 92- Tariffe

TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.93– Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

Art.94– Cautele

Art.95 – Concessioni pregresse

Art.96– Regolamento speciale di polizia mortuaria

Art.97 – Abrogazione norme precedenti

Art.98 – Efficacia ed entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. – Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. n.285 del 10.09.1990 (Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 30.12.2000, n. 396 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), della Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del D.P.R. 380/2001 Testo Unico sull'edilizia e della L.R.Puglia 15/12/2008, n.34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Art. 2 – Competenze- Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'ASL, il Comune di Sant'Agata di Puglia svolge le attività inerenti alla gestione funebre e cimiteriale di cui all'art. 1 secondo i principi generali fissati dalla legge, agli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente regolamento, lo Statuto ed il contratto di servizio. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda S.L.. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art.3 – Responsabilità-- Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. I soggetti che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge (art.1, comma 7 bis del D.L.27.12.2000 n.392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001) e specificati dall'art.46 del presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

c) la visita necroscopica;

d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 19;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale.

Le tariffe previste dal presente regolamento dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente, afferenti. Tutte le tariffe – sia quelle stabilite direttamente in questo Regolamento sia quelle stabilite o da stabilirsi a cura della Giunta Municipale

Art.5 - Atti a disposizione del pubblico -Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali: Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente regolamento;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art.6 - Denuncia delle cause di morte E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituto e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni (medico necroscopo). In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art.7 – Accertamento di morte -Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme statali e regionali in materia.

Art.8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione- Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art.74 del D.P.R. 396/2000. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute. Qualora sussistano i casi previsti dal comma 4 dell'art.6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art.9 – Nati morti e prodotti abortivi-- Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente. A richiesta dei genitori nel cimitero

potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art.10 – Riscontro diagnostico- I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art.11 – Periodo di osservazione normale o ridotto- Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

Art.12 – Periodo di osservazione cautelativo --Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art.13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione- Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 14 – Depositi di osservazione - Il Comune provvede al deposito di osservazione e in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, indetto locale sarà vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

TITOLO IV DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

Art.15 – Deposizione del cadavere nel feretro -Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.16 – Verifica e chiusura feretri La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Art.17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità ; - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione) - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in

terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art.18 – Targhetta di riconoscimento - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art.19 – Fornitura gratuita di feretri--- Il Comune previa apposita delibera di Giunta Comunale potrà eccezionalmente concedere gratuitamente la cassa di cui all'art. 17 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose quando cioè il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del C.C., non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto e per l'acquisto di un cofano mortuario in legno. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi sociali

TITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.20 - Modalità del trasporto e percorso I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con la Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art.21 – Trasporti funebri Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.22 – Orario dei trasporti I trasporti funebri sono stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti. Il responsabile dei servizi cimiteriali stabilisce l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso,

Art.23 – Trasferimento di salme senza funerale-- Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.24 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art.25 – Riti religiosi o civili -I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art.26 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di cerlacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art.27 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali, a seguito di domanda degli interessati.

Art.28 – Trasporti all'estero o dall'estero Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco.

Art.29 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO VI CIMITERO COMUNALE

Art.30 – Ubicazione cimitero Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune di Sant'Agata di Puglia provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale ubicato in Viale della Pace

Art.31- Disposizioni generali – Vigilanza --E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Art.32 – Autorizzazione per la sepoltura- Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. Dette autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba e del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art.33– Ricevimento di salme e resti mortali --Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti ossei e sono

conservate le ceneri: a) dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza; b) degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso; c) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate; d) i nati morti e) le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254., sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.36 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed occorrendo stabilire una priorità di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà del defunto. Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità, possono essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone: • nate a Sant'Agata di Puglia; • i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel Comune; • che abbiano avuto la loro residenza nel comune per un numero di anni pari ad un terzo dell'età compiuta alla data del decesso. Con apposito atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art.107, comma 1 del D.Lgs 1870872000 n.267 possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura di altre categorie oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Art.34 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VII INUMAZIONI

Art.35 – Sepolture Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Le sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento. Possono essere date in concessione aree private per le sepolture per inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche. In tal caso la concessione soggiace alle stesse norme per le concessioni relative alle tumulazioni.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt.76, 77 e 78 del citato regolamento approvato con D.P.R. 285 del 10.9.1990.n.285, costruite dal comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Art.36 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art.37 – Cippi indicativi Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 60 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa. Sulla lapide può essere apposto un porta foto. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001,n.345, e , in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano. Le epigrafi che non rispettano quanto sopra

verranno rimosse. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Art.38 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti—Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.39 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni 1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.40 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art.41 – Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata Le inumazioni nei campi comuni sono soggette al pagamento della tariffa indicata in apposita delibera della Giunta comunale. L'inumazione comune è gratuita per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune di sant'Agata di Puglia o siano decedute nel Comune di Sant'Agata di Puglia Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal servizio sociale del comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328 del 08.11.2000, con le procedure di cui al D.L. 31.3.1998, n.109 e s.m.i.. La situazione di disinteresse da parte dei familiari, intendendo per familiare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro novanta giorni dal decesso. Nel caso in cui, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune per il "de cuius", sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90(novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. A tal proposito si applicano gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato. Per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero le concessioni possono essere revocate, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art.42 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285, artt.74 e 75 e dell'art.17 del presente Regolamento.

Art.43 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; in caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie. E' fatto divieto assoluto di eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle case con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.44 – Fiori, piante e materiali ornamentali-- Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Gli ornamenti floreali non più freschi ed indecorosi dovranno essere tolti immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art.45 – Scadenza della concessione – Recupero materiali Alla scadenza del periodo di concessione tutti i manufatti del concessionario - ad eccezione dei ritratti - divengono ipso iure, automaticamente e gratuitamente di proprietà comunale. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà alla esumazione e deposito dei resti in ossario. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. Tutto ciò che passerà in proprietà del comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VIII TUMULAZIONI

Art.46 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle, edicole. La durata della relativa concessione è fissata in anni 99, rinnovabili
- b) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie. La durata della relativa concessione è fissata in anni 50, rinnovabili
- c) loculi per tumulazione individuale (colombari) e sepolcri di famiglia con monumento. La durata della relativa concessione è fissata in anni 50 rinnovabili .

. Alla scadenza del periodo di concessione tutti i manufatti eretti dal concessionario su suolo cimiteriale - ad eccezione dei ritratti - divengono ipso iure, automaticamente e gratuitamente di proprietà comunale. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà alla esumazione e deposito dei resti in ossario. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. Tutto ciò che passerà in proprietà del comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

Art.47 – Atto di concessione ■ la concessione le loculo avviene soltanto al momento del decesso. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente

L'importo della concessione può essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale. Ove possibile, sarà possibile concedere al coniuge superstite la concessione del loculo adiacente a quello del coniuge o del figlio defunto. E' consentito il rinnovo , alla scadenza di posti intestati a persona ancora

vivente previa stipula di nuova concessione e dietro pagamento del corrispettivo dovuto al momento della nuova concessione.

Art.48 – Doveri dei concessionari La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti. Le spese di manutenzione delle tombe (cappelle, edicole e sepolcri) di famiglia, colombari e nicchie sono a carico dei concessionari o loro aventi causa. Qualora essi non vi provvedano, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, il Comune procederà ad eseguire i lavori con diritto di rivalsa sui concessionari o loro aventi causa inadempienti.

Art.49 – Trasferimento della concessione

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Le violazioni saranno punite con la immediata decadenza e la concessione affidata ai soggetti aventi titolo secondo le procedure di cui all'art 91 Sarà possibile anche la cointestazione dei titoli concessori nei seguenti casi:

- che i manufatti funebri in oggetto siano edicole e/o cappelle; - che sia comprovata, previo scheda di tumulazione e stato di famiglia , la presenza all'interno del manufatto, di parenti (entro il II grado) ; - che la richiesta sia presentata e redatta da entrambe i cointestatari, che dovranno dichiarare di averne messo a conoscenza anche gli altri eredi ; - che agli atti siano allegate le scritture private che disciplinino l'uso della tomba da parte delle famiglie dei concessionari.

ART. 50 – RETROCESSIONE . E' consentita,previa determinazione del responsabile del servizio ,la retrocessione al Comune di concessione di area o luculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro due anno dal rilascio della concessione. Il Comune rimborserà i 4/5 (quattro quinti) della tariffa in vigore alla data della retrocessione , mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso. .

In caso di loculo di colombari edificati dal Comune , la retrocessione è consentita solo se ancora inutilizzato dall'avente diritto.. In questo caso Il Comune rimborserà i 4/5 (quattro quinti) della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro due anni dalla concessione , mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

I Loculi liberati dai feretri rientrano nella piena disponibilità e nel pieno possesso del Comune che ne dispone la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della concessione .Tale disposizione va prevista nel contratto di concessione.

Art.51 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, congrega, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, sino al 3° grado; - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) e relativi coniugi o persona congiunta da unione civile; - il coniuge o persona congiunta da unione civile - i generi e le nuore - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da costoro autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione;

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro autorizzazione comunale da rilasciarsi al concessionario e pagamento al Comune, da parte dei familiari del defunto estraneo, di una somma eguale al corrispettivo stabilito relativo alla concessione dei loculi individuali, rapportato al tempo di permanenza del feretro nel tumulo. La mancanza di tale autorizzazione esplicita è causa di decadenza della concessione. L'uso di tale posto da parte di non appartenenti al nucleo familiare comprime i diritti degli aventi titolo alla sepoltura che non potranno utilizzare quel posto sino a che il soggetto che ne sta usufruendo non venga trasferito in altro sito. In mancanza di trasferimento dovrà attendersi il trascorso del ventennio previsto dalla legge per richiedere ed ottenere il trasferimento dei resti in ossario. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto. Al termine dell'iter procedurale i concessionari entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto dovranno provvedere ad installare una placca metallica riportante i dati relativi al contratto (Intestatario; numero e data del contratto;). In caso di inadempienza l'Ufficio preposto provvederà a farlo, a spese del concessionario.

Art.52 – Mancata manutenzione dei manufatti --La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere entro un termine assegnato notificata al concessionario o anche a uno qualunque degli aventi titolo, interviene il Comune addebitando le spese al concessionario o anche ad uno qualunque degli aventi titolo. Resta salva la facoltà del comune di operare con la decadenza della concessione. In caso di reiterati interventi sostitutivi il Comune procede senz'altro con la dichiarazione di decadenza. In caso di grave pericolo per l'incolumità dei visitatori procurato da grave stato di abbandono dei manufatti il Comune, previa diffida ad adempiere verso il concessionario o anche verso uno qualunque degli aventi titolo, procede con la decadenza della concessione. In tutti i casi di decadenza al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso o indennizzo e le opere erette vengono incamerate ipso iure, automaticamente e gratuitamente nel patrimonio comunale. Si procede di seguito con la rimozione dei manufatti se necessaria e la deposizione dei resti in ossario.

Art.53 – Costruzione dell'opera – Termini Le concessioni impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro un anno dalla data di stipula del contratto, pena l'immediata ed automatica decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 54 – Divisione-- Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli

stessi. Nelle stesse forme e modalità possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Art.55 – Rinuncia a concessione di aree occupate-- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura di aree occupate da manufatti quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia stato trasferito in altra sede. In tal caso i manufatti eretti sull'area rimangono ipso iure e gratuitamente incamerati nella proprietà comunale e il concessionario rinunciatario non ha diritto ad alcun rimborso per spese sostenute inerenti il rilascio della concessione .

Art.56 – Rinuncia a concessione di aree libere I--I comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere da ogni manufatto, salvo i casi di decadenza, e il concessionario rinunciatario non ha diritto ad alcun rimborso per spese sostenute inerenti il rilascio della concessione.

Art.57 – Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno degli aventi diritto con diritto d'uso esteso anche agli altri – a meno che non presentino formale disdetta – designandolo formalmente. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti dei soggetti tra gli eredi o aventi causa, che possono assumere la qualità di concessionari. Oltre a ciò sarà possibile richiedere l'aggiornamento dell'intestazione anche da soggetti che abbiano parentela sino al terzo grado con titolari di concessione cimiteriale. A seguito della domanda di un erede o avente titolo il Comune provvede a pubblicare la stessa all'Albo Pretorio del Comune e al Cimitero per 30 giorni al fine di rendere edotti del subentro anche gli altri eredi/aventi titolo. Nel periodo di pubblicazione gli eredi o altri aventi titolo possono far pervenire osservazioni o proporsi essi stessi come intestatari della concessione. Al termine del periodo di pubblicazione il Comune individua il nuovo soggetto intestatario secondo i seguenti criteri prioritari :

1) grado di parentela più vicino;

2) a parità di grado di parentela viene preferito il richiedente più anziano.

L'atto di subentro garantisce comunque tutti gli altri eredi e/o aventi titolo, anche se non espressamente identificati e specificati, con apposita clausola nel contratto di subentro. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. In caso di famiglia estinta, si potranno prendere in considerazione le disposizioni testamentarie del "de cuius", qualora la concessione cimiteriale faccia parte di una maggiore consistenza di cespiti da lasciare in eredità allo stesso soggetto.

Nel caso in cui non ci siano più eredi designati, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Al termine dell'iter procedurale i concessionari entro 15 giorni dalla stipula dell'atto di concessione dovranno provvedere ad installare una placca metallica riportante i dati relativi al contratto (Intestatario; numero e data del contratto; numero ed aiuola relativi al posto). In caso di inadempienza l'Ufficio preposto provvederà a farlo , a spese del concessionario

Art. 58 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi ultimi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni (99 anni) nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. L'appena detta procedura non si applica alle revoche art. 92 comma 2 del DPR 285/90.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimiteri . In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali vi sia regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.) Sia l'avvio al procedimento che la revoca vengono notificate al concessionario o, in caso di morte di quest'ultimo, agli eredi e aventi titolo unicamente mediante pubblicazione della stessa per 30 giorni all'Albo pretorio Comunale e presso il Cimitero. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in caso di morte dello stesso mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.59 – Decadenza

La decadenza della concessione, oltre ai casi già elencati negli articoli precedenti , può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o in caso di morte di quest'ultimo, agli eredi e aventi titolo unicamente mediante pubblicazione della stessa per 30 giorni all'Albo pretorio Comunale e presso il Cimitero. Il provvedimento conclusivo di decadenza viene parimenti notificato al concessionario. In caso di morte di quest'ultimo l'avvenuta decadenza viene comunicata agli eredi e aventi titolo unicamente mediante pubblicazione della stessa per 30 giorni all'Albo

pretorio Comunale e presso il Cimitero. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art.60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza-- Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 54, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o rispettando la graduatoria stilata con i criteri di cui al relativo capo.

Art.61 – Estinzione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IX CREMAZIONE

Art.62 – Autorizzazione alla cremazione

Il Comune di Sant'Agata di Puglia non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si può avvalere dell'impianto funzionante più vicino. La cremazione è effettuata nei casi e nei modi previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art.63 – Ossario. Nel cimitero comunale è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

TITOLO XAUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art.64 – Autopsie-- Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite secondo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R. 285/1990. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.65 – Imbalsamazioni ---I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di: a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con

l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà; b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.66 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività L'imbalsamazione di cadavere portatore di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6,69 e 74 del D.P.R. 13.02.1964, n.185 in quanto applicabili.

TITOLO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.67– Esumazioni ed estumulazioni --Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione a tempo determinato oppure prima se trascorso il termine di legge o se necessario per ospitare altri componenti del nucleo familiare nella tomba di famiglia. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di mineralizzazione sono fissati dal sindaco con apposita ordinanza. Le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno eseguite a cimitero chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e sui cancelli di ingresso del cimitero comunale degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

Art. 68 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie--- Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento:

- a. per ordine dell'Autorità giudiziaria
- b. per trasporto in altra sepoltura
- c. per cremazione

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quale il personale addetto alle operazioni,ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art.69– Personale che deve presenziare alle operazioni--- Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del servizio di custodia del cimitero e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico –sanitaria.. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'ossario comune a meno che non vi

sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi previsti dall'art 41 del presente regolamento.

TITOLO XII SERVIZI CIMITERIALI

Art.70- vigilanza --L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.71– Organizzazione del servizio cimiteriale Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a. per la parte amministrativa il Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- b. per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
- c. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni,ecc.) l'Ufficio Tecnico Comunale;

Art.72– Custode del cimitero --Il custode del cimitero è alle dipendenze della società partecipata per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la parte tecnica e del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art.73 Compiti del custode --Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, alla pulizia ordinaria del cimitero, nonché ai compiti previsti nel presente Regolamento comunale.

Art.74–Tenuta dei documenti obbligatori Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.8 del presente regolamento;

Art.75 – Mappa--- Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Art.76 – Annotazioni in mappa---- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art.77 – Schedario dei defunti-- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici. Il Custode, sulla scorta del registro di cui ai precedenti articoli, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati: a) le generalità del defunto; b) il numero della sepoltura.

Art.78 – Scadenziario delle concessioni --Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

TITOLO XIII NORME PER L'ACCESSO, I LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO

Art.79 – Orario di apertura del cimitero---- Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.80--Lavori privati nei cimitero--- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti previsti per legge.

Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicare al responsabile del servizio, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 81 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Il rilascio dei titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i , e il recepimento di S.C.I.A., o comunicazioni di attività edilizia libera, nell'area cimiteriale, è competenza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, così come gli ampliamenti di suolo concesso per sepolcri bassi a due posti ai fini della costruzione di edicole e cappelle , ove compatibili con le norme del piano Regolatore del Cimitero. Gli ampliamenti dei suoli, finalizzati alla costruzione delle opere funebri possono essere concessi , con atto del responsabile del servizio . A lavori ultimati si procederà alla verifica della conformità del progetto approvato. Gli abusi saranno puniti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia urbanistica. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma di quanto al comma precedente. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 285/90. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e

non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero. Le comunicazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare una C.I.L. o se trattasi di edilizia libera di nessuna comunicazione, a seconda degli interventi da realizzarsi e, nel rispetto della loro collocazione giuridica relativa al D.P.R. 380/01 e s.m.i. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico, lapidi, ricordi e similari.

Art. 82- Responsabilità - Deposito cauzionale-- I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Art. 83- Recinzione aree, materiali di scavo, consumi--- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del soggetto gestore del servizio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate. Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al comune il corrispettivo fissato in tariffa.

Art. 84 - Orario di lavoro. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscersi da parte del responsabile stesso.

Art. 85- Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti. ---Il responsabile del servizio, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 86 - Vigilanza Il personale di servizio presso il cimitero, di concerto con il Comando P.M. e con il responsabile dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e sismica.

Art.87- Norme per i visitatori ---All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto. E' vietato: a. fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;

b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c. introdurre oggetti irriverenti;

d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati; j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronuncii discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.88 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338,339,340 e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dall'art.107 del D.P.R. 10.9.1990, n.285. Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del comune o dal gestore del cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

TITOLO XIV IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art.89 – Funzioni –Licenza Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono: - svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto; - fornire feretri e gli accessori relativi; - occuparsi della salma; - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18/6/1931 n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art.90 – Divieti

E' fatto divieto alle imprese: a) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO XV CRITERI PER ASSEGNAZIONE POSTI CIMITERIALI

Art.91 – Presentazione delle domande Le domande di concessione di *loculo* cimiteriale possono essere presentate, pena l'irricevibilità, soltanto al momento del decesso da soggetti con la maggiore età nati o oggi residenti nel Comune di legati da grado di parentela entro il 4° con il de cuius . I modelli di domanda concessoria saranno approvati dal responsabile del Settore competente e resi pubblici sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sant'Agata di Puglia .a disposizione di tutti i cittadini interessati.

E' concesso chiedere la concessione del loculo adiacente a quello concesso ai sensi del punto precedente .

L'assegnazione di ogni singolo loculo avverrà seguendo l'ordine progressivo verticale , partendo dall'alto verso il basso a partire dalla prima fila in alto a sinistra del lotto

Art.92 – Tariffe-- Si fissano le seguenti tariffe aggiornate per la concessione di suolo cimiteriale. Tali tariffe potranno in seguito essere adeguate o aggiornate dalla Giunta Municipale se necessario.

TITOLO XVI.DISPOSIZIONI FINALI

Art.93 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile dei servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art.94 - Cautele --Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, traslazioni, condizionamenti, ecc. o una concessione di aree o loculi) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione il comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Il comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art.95– Concessioni pregresse Le concessioni relative a cappelle gentilizie ed edicole funerarie assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Il Servizio Cimiteriale del Comune è tenuto ad avviare la procedura di verifica art. 92 comma 2 del DPR 285/90 sulle concessioni perpetue e di durata ultra novantanovenne relative a sepolcri di famiglia e loculi per la revoca delle stesse, se trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, al fine di poter garantire una rotazione nel cimitero altrimenti inattuabile, stante la grave situazione d'indisponibilità di nuovi suoli cimiteriali, rispetto al fabbisogno cittadino.

Art.96- Regolamento speciale di polizia mortuaria Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni comunali, regionali,e statali applicabili in materia.

Art.97- Abrogazione norme precedenti - E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento. In particolare è abrogato il pregresso Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n 8 del 30/03/2007.

Art.98- Efficacia ed entrata in vigore del regolamento-- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni future.